



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2016-0000138** del **22/03/2016**

OGGETTO

OGGETTO: AREA 1 – RISORSE UMANE – Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. P.M. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 691 del 2015 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

SEGRETERIA

Estensore: COZZI DANIELA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Dirigente
COZZI DANIELA

Data _____

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

Data _____ Firma _____

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita Si
Ratifica Consiglio No

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che, con nota del 19.01.2010 (ns. rif. prot. n. 34960 del 01.02.2011), il sig. P.M. ha impugnato, ex art. 32 L.183/2010, la legittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dall'11.06.2001 al 10.01.2008, e dei contratti di lavoro a tempo determinato dal 31.12.2007 al 30.06.2010, tutti stipulati tra il sig. P.M. e la Provincia di Teramo;
- che, con nota prot. n. 0035049 del 01.02.2011, l'Avvocatura dell'Ente, ai sensi delle polizze stipulate da questa Amministrazione, ha trasmesso alle compagnie Fondiaria – Sai S.p.A., INA Assitalia S.p.A e Lloyd's la predetta comunicazione del 19.01.2010 (ns. rif. prot. n. 34960 del 01.02.2011);

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 28.10.2011 (ns. rif. prot. n. 0339554 del 07.11.2011) unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza del 24.05.2012 per la discussione, promosso dal sig. P.M. innanzi al Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro con cui la medesima parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Micaletti del foro di Teramo per le motivazioni ivi riportate, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Piaccia all' On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ritenuta la illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa 11. 6.2001 prot. 36879 (doc.5), 23. 1.2002, prot. n. 6473 (doc. 6), 10.1.2003 (doc. 7), 9.1.2004 prot .n. 3542 (doc. 8), 11. 1.2005, prot. 5535 (doc. 9), 1.1.2007 n. prot. 8809 (doc. 10), 10.4.2007 prot. 88132 (doc. 11), e dei contratti a tempo determinato 28.12.2007 prot. 314048 (doc. 12), 1.7.2009 prot.218359 (doc. 13), 30.12.2009, prot. 404875 (doc. 14), 30.4.2010 prot. 129761 (doc. 15), ed accertato l'espletamento, da parte del ricorrente, di mansioni ulteriori rispetto a quelle oggetto dei predetti contratti, condannare l'Ente Provincia di Teramo in persona del Presidente / legale rappresentante pro tempore, con sede in Teramo alla Via Giannina Milli n. 2, c.f. 80001070673, al pagamento in favore del il Dott. M.P., nato a (...) della complessiva somma di Euro 192.325,75, o in quella maggiore o minore che parrà di giustizia, oltre ulteriori differenze contributive, con interessi e rivalutazione monetaria, per l'attività lavorativa da questi prestata quale Funzionario (cat. D1) per il predetto Ente e per le mansioni ulteriori svolte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.*

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 269 del 09.05.2012 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: *“1) costituirsi, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale Civile di Teramo – Sez. Lavoro dal sig. P.M. con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato il 28.10.2011 (ns. rif. prot. n° 0339554 del 07.11.2011); 2) Di nominare quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l'Avv. Luigi De Meis, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo”;*

CONSIDERATO che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Meis, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 1533/2011 come sopra promosso dal Sig. M.P., impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

VISTA la sentenza n. 691/2015 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel giudizio R.G. n. 1533/2011 cit., proposta dal ricorrente, ha stabilito quanto segue, notevolmente riducendo le pretese di controparte: *“- dichiara l'illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti nel periodo dall'11.6.2001 al 31.12.2007 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la Provincia di Teramo al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito nel suddetto periodo e quanto il ricorrente avrebbe percepito con la qualifica di funzionario, cat. D1 pos. 1, quantificate in € 23.008,40, oltre interessi*

legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23.12.1994 n. 724; - dichiara l'illegittimità dei contratti a tempo determinato impugnati e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la Provincia di Teramo a pagare al ricorrente una somma pari a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge; - condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A. come per legge; - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.”;

CONSIDERATO, altresì:

- che con nota e-mail del 13/07/2015, il Settore Avvocatura ha trasmesso al Settore B7 copia della suddetta sentenza n. 691/2015 nonché copia del decreto giudiziale del 07/07/2015 di liquidazione delle spese dovute in favore del CTU Matteo Faccioli, nella misura di 873,00 Euro a titolo di compenso oltre IVA e CP, se dovuti;

- che con nota R.A.R. prot. n. 0169177 del 14/07/2015, il Settore Avvocatura, nel trasmettere copia della predetta sentenza alle Società assicuratrici Lloyd's, Assigeco S.r.l., UnipolSai Ass.ni S.p.A. ed INA Assitalia S.p.A., ha allo stesso tempo invitato le predette società *“a voler farsi carico delle somme occorrenti alla esecuzione della predetta decisione”*;

RITENUTO, pertanto, di doversi procedere senza indugio - al fine di scongiurare il pagamento di oneri ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella sentenza n. 691/2015 cit. e del decreto giudiziale del 07/07/2015 di liquidazione delle spese dovute in favore del CTU, derivanti dalla ritardata esecuzione degli stessi - al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 45.572,25, di cui € 23.008,40 per differenze retributive, € 7.835,54 per quattro mensilità, € 6.158,89 per rivalutazione monetaria e interessi, € 7.295,60 per spese legali ed € 1.273,82 per le spese di C.T.U.

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’AREA 1 ai sensi dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell’art. 194 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 45.572,25, derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo

n. 691/2015 e dal decreto giudiziale del 07/07/2015 di liquidazione delle spese dovute in favore del CTU.

2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2016.
3. Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel.
4. Di dare atto che sarà intrapresa, a cura dell'Avvocatura Provinciale, ogni iniziativa nei confronti delle Società assicuratrici Lloyd's, Assigeco S.r.l., UnipolSai Ass.ni S.p.A. ed INA Assitalia S.p.A. affinché le stesse procedano a manlevare questa Provincia da quanto dovuto in forza delle statuizioni giudiziali di cui alla sentenza n. 691/2015 di che trattasi.
5. Di darsi atto che il Dirigente dell'AREA 1 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.
6. Di dare atto che con successivi provvedimenti si attiveranno i necessari adempimenti presso l'INPS, al fine di provvedere alla dovuta regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente.
7. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

PROPOSTA

Oggetto: OGGETTO: AREA 1 – RISORSE UMANE – Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. P.M. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 691 del 2015 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 22/03/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo
Preso nota nel redigendo bilancio 2016.

Teramo, li 22/03/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
